

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 926 Anno 2019**

**Presidente: PRESTIPINO ANTONIO**

**Relatore: DI PISA FABIO**

**Data Udiienza: 21/11/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

NAPOLITANO CIRO nato a NAPOLI il 22/11/1977

avverso la sentenza del 30/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 30/03/2016, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 29/03/2011 in forza della quale NAPOLITANO CIRO è stato riconosciuto colpevole del reato di ricettazione di sei biglietti per l' incontro di calcio Napoli-Milan del 28/10/2009 di provenienza illecita a lui nota essendo interamente contraffatti nel supporto cartaceo e nei caratteri di stampa, con condanna alla pena di giustizia.



2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per Cassazione l' imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi:

a. violazione di norme penali e processuali non avendo la corte di appello considerato che poichè che i biglietti in questione costituivano scritture private ed il reato per falso in scrittura privata ex art. 485 cod. pen. era stato depenalizzato ex D. L.vo n. 7/2016 in assenza del reato presupposto non era configurabile il contestato reato di ricettazione;

b. vizio di motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione non essendo emersa prova che l' imputato avesse posto in vendita i biglietti in questione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Occorre, infatti, rilevare che la intervenuta depenalizzazione del reato presupposto (falso in scrittura priva) in sé non rileva in applicazione del condivisibile principio secondo cui nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (vedi Sez. 7, n. 20644 del 16/02/2016 - dep. 18/05/2016, Sarachelli, Rv. 26713201).

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

In ordine alla asserita violazione dell'art. 648 cod. pen. va osservato che la decisione della Corte territoriale di ritenere l' imputato responsabile del delitto di ricettazione in quanto trovato nella disponibilità di sei biglietti per l' incontro di calcio Napoli-Milan del 28/10/2009 di provenienza illecita a lui nota essendo interamente contraffatti nel supporto cartaceo e nei caratteri di stampa, è corretta in quanto in linea con la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Infatti è stato correttamente osservato che «Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010 - dep. 26/07/2010, Fontanella, Rv. 24826501)».

3.4. La generica prospettazione della difesa del ricorrente secondo cui non vi era prova alcuna del reato contestato in quanto il NAPOLITANO non era risultato avere posto in vendita i

biglietti in questione oltre che non provata ed afferente profili in fatto non deducibili in questa sede, è in sé priva di rilievo alcuno posto che la responsabilità dell' imputato deriva dal fatto che lo stesso è stato trovato nella disponibilità di cose di provenienza illecita, non fornendo alcuna giustificazione quanto al possesso delle stesse.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 Novembre 2018

II consigliere estensore

II presidente